This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

W LIBRARY
9 161 935

VILLARI

Se le Perizie nei Dibattimenti
Debbono Eseguirsi all'udienza

1907

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

PROPERTY OF
CATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

BIBLIOTECA DEL " DIRITTO ITALIANO „ (N. 252)

Avv. G. B. Villari

Prato

profondi ossequi Pianelli

Se le perizie nei dibattimenti, anche a porte chiuse, debbono eseguirsi, sotto pena di nullità, all'udienza col contraddittorio delle parti.

Estratto dalla *Cassazione Unica* (Parte Penale)
Anno XIX, Vol. XVIII — N. 11

ROMA
Tip. Ed. del *Diritto Italiano*
Via Tribuna di Tor de' Specchi, n. 2
1907

BIF
1
N.°

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

BIBLIOTECA DEL " DIRITTO ITALIANO „ (N. 252)

Avv. G. B. Villari

Se le perizie nei dibattimenti, anche a porte chiuse, debbono eseguirsi, sotto pena di nullità, all'udienza col contraddittorio delle parti.

Estratto dalla *Cassazione Unica* (Parte Penale)
Anno XIX, Vol. XVIII — N. 11

ROMA
Tip. Ed. del *Diritto Italiano*
Via Tribuna di Tor de' Specchi, n. 2 e 18
1907

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

Premetto che l'ipotesi, di cui intendo occuparmi, riguarda le cause per reati contro il buon costume, per le quali sia ordinato che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

Per risolvere la questione bisogna prendere le mosse dall'art. 268 cod. proc. pen., il quale dispone:

« *Le udienze* avanti le corti, i tribu-
« nali e i pretori sono pubbliche, sotto
« pena di nullità; salvi i casi espressa-
« mente eccettuati dal presente codice.
« Nondimeno, se la pubblicità può es-
« sere pericolosa per la morale, o pel buon
« ordine, a cagione della natura dei fatti,
« la corte, il tribunale, o il pretore potrà,
« sulla richiesta del pubblico ministero
« od anche d'ufficio, ordinare che il *di-*
« *battimento* abbia luogo a porte chiuse.
« L'ordinanza sarà pronunziata in *pub-*
« *blica udienza* ed inserita coi suoi mo-
« tivi nel verbale ».

Digitized by Google

Evidentemente in questo articolo si distingue l'udienza dal dibattimento, ed abastanza chiaramente si indica in che apporto siano questi due termini; poichè, e si dice che di regola le *udienze* sono ›ubbliche, e che sono eccettuati i soli ;asi espressamente stabiliti dalla legge e ;uelli in cui sia ordinato che il *dibattinento* abbia luogo a porte chiuse, è chiaro ;he si vuol esprimere il concetto che nei ›rimi casi l'*udienza* non è pubblica (come ıegli art. 636 e 637 cod. proc. pen.), e ıegli altri solo una parte dell'udienza, cui ıi dà il nome di *dibattimento*, non è pub›lica, cioè ha luogo a *porte chiuse*; tanto ;ero che lo stesso art. 268 aggiunge che 'ordinanza pel dibattimento a porte chiuse leve essere pronunziata in *pubblica udienza*, londe si rileva che l'udienza comincia ›rima del dibattimento. E, se si tengono ›resenti da una parte le successive dispoizioni fino all'art. 280, dove si parla del'intervento all'udienza dei giudici, del ›ubblico ministero e del cancelliere, e lella comparizione dell'imputato od accuato, della parte civile e dei loro difenori, che costituiscono i così detti atti preiminari dell'udienza, o precedenti al di›attimento, dall'altra parte l'art. 318 per ui la sentenza deve essere pronunziata nmediatamente *dopo terminato il dibat'mento*, e l'art. 322 che prescrive doversi ronunziare nella *pubblica udienza*, più hiaro ancora riesce il concetto che l'u-

Digitized by Google

dienza e il dibattimento stanno nel rapporto del tutto e della parte, ossia che il dibattimento, ancorchè abbia luogo a porte chiuse, deve seguire all'udienza.

Così Borsani e Casorati (1):

« L'eccezione alla pubblicità de' giudi-
« zii, appunto perchè restrittiva di un
« principio fondamentale, dev'essere con-
« tenuta rigorosamente entro i confini
« della ragione che l'ha dettata. Epperò
« il codice processuale è sollecito di sta-
« tuire che la corte, il tribunale o il pre-
« tore potrà ordinare che il *dibattimento*
« abbia luogo a porte chiuse. E' scritta
« infatti nell'art. 268 l'espressione *dibat-*
« *timento*, mentre nel rimanente dell'ar-
« ticolo stesso e nell'epigrafe del capo è
« usata l'altra espressione *udienza*. Con
« ciò la legge intende esprimere che in-
« tercede una diversità nel concetto cor-
« rispondente a queste due espressioni,
« ossia che il *dibattimento* null'altro è che
« una parte dell'udienza ».

Ora il dibattimento comprende gli atti indicati nell'art. 281 cod. proc. pen., tra cui l'esame dei testimoni e *periti* (n. 3). E poichè nè l'articolo stesso nè altra disposizione contiene, quanto all'esame dei periti, alcuna deroga alla norma generale che il dibattimento deve seguire all'udienza, è evidente che le perizie, di qualunque genere siano, e sebbene riguardino

(1) Cod. proc. pen. it. comm. vol. IV, § 1346.

Digitized by Google

reati contro il buon costume, per cui il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, devono eseguirsi nella stessa udienza.

Nè può ammettersi che in tale ipotesi i giudici possano far ritirare dall'udienza le parti, i difensori e le altre persone intervenute nel giudizio; perchè nessuna disposizione li autorizza a tanto, e perchè sono tassativi e circondati di espresse garentie i casi in cui la legge stabilisce che alcune persone intervenute nel giudizio possono o debbono farsi ritirare dalla sala d'udienza, come negli art. 283, 301 e 309 stesso cod., casi in cui evidentemente si fa eccezione al principio della pubblicità del giudizio.

Inoltre l'art. 310 dichiara: « Sono comuni *ai periti* le disposizioni degli ar« ticoli precedenti relative ai testimoni »; e dal complesso delle precedenti disposizioni si rileva che l'esame dei testimoni segue all'udienza colle garentie dell'oralità e del contradittorio, oltrechè della pubblicità, come di regola. Onde la legge vuole espressamente che le medesime garentie dell'esame dei testimoni valgano per quello dei periti. E, se una disposizione speciale è scritta per i periti nell'art. 310 cap., è nel senso meno restrittivo del principio della pubblicità, in quanto si autorizza il giudice a far assistere i periti al dibattimento, ed a sentirli in presenza gli uni degli altri, con-

Digitized by Google

trariamente a quanto è disposto per i stimoni nell'art. 301.

Stando adunque al testo letterale de articoli del codice, non si può a menc conchiudere che le perizie nei diba menti, anche a porte chiuse, devono e guirsi all'udienza col contradittorio de parti; ed eseguite diversamente, devo considerare illegalmente assunte, ossia c vesi riputare che *i periti non siano st sentiti*, contrariamente all'art. 281 n. cod. proc. pen., e che vi sia nullità c dibattimento, a norma del successivo a ticolo 282 proc. pen., poichè, se la nu lità dovesse limitarsi all'atto illegalmen assunto, o, ciò che è lo stesso, non a sunto di fronte alla legge, la disposizio comminante la nullità non avrebbe sens non potendosi annullare ciò che non esis in fatto o non esiste dinanzi alla legg

Tale conclusione è altresì conforme al spirito delle disposizioni del vigente codi di procedura penale concernenti il giudiz

E' noto infatti che le condizioni fonc mentali del giudizio penale sono la pu blicità, l'oralità e il contradittorio. O l'esecuzione delle perizie anche nei dib timenti a porte chiuse, fatta fuori dell dienza o senza la presenza delle persc intervenute nel giudizio, costituisce u flagrante violazione di tutti e tre q principii fondamentali. Viola il princi della pubblicità, perchè il dibattiment porte chiuse è già un'eccezione a t

Digitized by Google

principio, e come tale non può tollerare ulteriore restrizione; onde, se in esso devono pure intervenire le parti, i difensori e i testimoni, non si può escludere il costoro intervento ad una parte del dibattimento, cioè all'esecuzione della perizia, senza restringere ancora più la garentia della pubblicità, ossia senza estendere l'eccezione a tale principio. E' contraria al principio dell'oralità, perchè del risultato della perizia non altrimenti potrebbe farsi constare che mediante la scrittura, dovendosi supporre, secondo le regole generali, che il giudice, assistito dal cancelliere, faccia registrare nel processo verbale il risultato della perizia a mano a mano che si vada eseguendo, a fine di non incorrere in omissione. Viola infine il principio del contradittorio, perchè si escluderebbe l'intervento delle parti e dei loro difensori all'escussione della prova.

E poichè quei tre principii sono di ordine pubblico, avendo per oggetto la retta amministrazione della giustizia, la violazione dei medesimi darebbe luogo a nullità del dibattimento.

Una ulteriore conferma della tesi trovasi nella innovazione introdotta al riguardo nel progetto del nuovo codice di procedura penale. Questo infatti nell'articolo 197, posto nel libro II, sotto il capo I, *Istruzione formale*, Sezione I, *Disposizioni generali*, dice: « I difensori « hanno diritto di assistere alle ispezioni

Digitized by Google

« e agli accertamenti giudiziali, alle pe-
« rizie, alle perquisizioni, al sequestro
« e alle ricognizioni, *salvo quanto è disposto*
« *nell'articolo 203*. Se il pubblico mini-
« stero o i difensori ne facciano istanza
« o il giudice lo ritenga necessario, assi-
« stono agli atti suddetti anche l'impu-
« tato e la parte lesa, *salvo quanto è di-*
« *sposto nell'articolo suddetto* ».

L'art. 203, nella sezione II, *Ispezioni e accertamenti giudiziali*, dichiara: « Nei
« casi in cui possa essere offeso il pudore
« della persona, il giudice non può ordi-
« nare l'ispezione corporale dell'imputato,
« se non sia colpito da gravi indizii. Nei
« casi di assoluta necessità il giudice può
« ordinare l'ispezione corporale di altra
« persona. Colui che è sottoposto all'ispe-
« zione corporale può farvi assistere una
« persona di sua fiducia; *nessun altro*
« *può assistere all'ispezione corporale oltre*
« *i periti e il giudice che non stimi di do-*
« *versi allontanare* ». Finalmente l'articolo 449 posto nel libro III, sotto il titolo II, *Dibattimento*, nella sezione II, *Esame delle prove*, aggiunge:

« Ogni altra disposizione del libro II
« *sulle ispezioni e sugli accertamenti giu-*
« *diziali*, perquisizioni, sequestri, ricogni-
« zioni, confronti, testimoni e interpetri
« si applica al dibattimento, in quanto
« non sia diversamente stabilito ». E nessuna disposizione trovasi nel progetto che deroghi al citato art. 203. Qui dunque

Digitized by Google

per riguardi di moralità o decenza, di cui non è il caso di discutere, si deroga ai principii suespressi, prescrivendosi che anche nei dibattimenti le ispezioni corporali delle persone devono seguire fuori la presenza delle parti e di ogni altra persona che non sia il giudice e il perito.

Invece nel codice vigente non solo manca una sì esplicita disposizione, ma non può stimarsi neanche implicitamente voluta, tanto essa contraddice alle altre disposizioni ed a tutto il sistema ivi seguito. Di modo che l'interprete del diritto vigente e più ancora il giudice, che deve applicare la legge qual'è e non usurpare le funzioni del legislatore, verrebbe meno al suo còmpito, se, non solo prima che la legge sia rimasta abrogata, ma quando non ancora è certo se la progettata nuova disposizione risponda veramente ad una mutazione della coscienza universale e ad un vero bisogno sociale, ed ignorasi come sarà accolta dagli organi legislativi, mancasse di prestare ossequio ai precetti della legge, ed a nome di una moralità, ancora discutibile, applicasse quella nuova disposizione, che contraddice apertamente ai principii di giustizia accolti dalla legge vigente.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google